



## *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera della Giunta Municipale del Comune di Lampedusa e Linosa in data 18 gennaio 2023, n. 5, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Linosa dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del Comune stesso;

VISTA la delibera della Giunta Municipale del Comune di Lampedusa e Linosa in data 18 gennaio 2023, n. 6, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Lampedusa dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del Comune stesso;

VISTA la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento - in data 17 febbraio 2023, n. 12406, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 10 marzo 2023, n. 11752;

RITENUTO opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

### DECRETA

#### Art. 1 (Divieti)

1. Dal 1° giugno 2023 al 31 ottobre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Linosa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa.

2. Dal 25 luglio 2023 al 5 settembre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Lampedusa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa.

#### Art. 2

##### *(Deroghe)*

1. Per l'isola di Linosa, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 1, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
  - a) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
  - b) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di sanità e di pubblico interesse;
  - c) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettività, nonché quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico;
  - d) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del Sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del Prefetto di Agrigento.
  
2. Per l'isola di Lampedusa, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
  - a) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
  - b) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di sanità e di pubblico interesse;
  - c) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettività, nonché quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico;
  - d) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio dell'isola, che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
  - e) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del Sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del Prefetto di Agrigento.

#### Art. 3

##### *(Autorizzazioni)*

1. Al Comune di Lampedusa e Linosa è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sulle isole di Linosa e di Lampedusa.

Art. 4  
(*Sanzioni*)

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5  
(*Vigilanza*)

1. Il Prefetto di Agrigento è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

IL MINISTRO